

**Repertorio numero 26586/12899**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

*registrato a Milano DPI*

*il 17 marzo 2021*

*al n. 22324 s. 1T*

*con euro 200,00*

Il giorno sedici del mese di marzo dell'anno duemilaventuno

**16 marzo 2021**

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 9.45 nove e quarantacinque.

Io **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, la presidenza del consiglio di amministrazione della

**“Fondazione Lombarda per la prevenzione del fenomeno dell'usura Onlus”** con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 8, codice fiscale 97200450159, R.E.A. MI-1660400, iscritta al Registro Persone Giuridiche della Regione Lombardia al n. 90 e all'Anagrafe Unica delle ONLUS (di seguito la **“Fondazione”**),

**Sergio Urbani**, nato a Venezia il 3 marzo 1972, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, persona che ho provveduto a identificare.

Il Presidente dichiara:

- che il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato mediante avviso di convocazione inviato il giorno 12 marzo 2021 con posta elettronica a tutti gli aventi diritto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dello statuto, per questo giorno alle ore 9.30 per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

*“omissis*

*3. modifiche statutarie: delibere inerenti e conseguenti;*

*omissis;”*

Il Presidente mi incarica quindi di redigere il verbale del consiglio di amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 73 del Decreto Cura Italia.

Io notaio aderisco e do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri Roberto Beretta, Giuseppe Sala e Romano Guerinoni;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento nella riunione di tutti gli intervenuti;
- che, con il consenso di tutti gli intervenuti è autorizzato ad assistere allo svolgimento della presente riunione il segretario Roberto Omegna;
- che tutti gli intervenuti sono collegati in videoconferenza, come consentito dall'art.73, comma 4, del Decreto Cura Italia;
- che il consiglio di amministrazione è validamente costituito ed atto a deliberare, ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Il Presidente, passando alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, essendo i primi due oggetto di separata verbalizzazione, precisa che si rende necessario modificare l'art. 2 dello statuto nella parte in cui prevede che la Fondazione può rilasciare garanzia a valere sul fondo costituito dalle somme provenienti dal “Fondo per la Prevenzione del Fenomeno dell'Usura” di cui alla legge 108/96, nella misura del 40%. Tale percentuale viene elevata al 100% come convenuto nella convenzione con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente riferisce, altresì, di aver acquisito il parere positivo in merito alla

modifica proposta, da parte del Presidente di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., dott. Gian Maria Gros-Pietro in conformità all'art. 4 dello statuto.

Il Presidente al riguardo riferisce che, nella stessa occasione, il dott. Gros Pietro ha richiesto che venga espunto dallo statuto della Fondazione la previsione della necessità del preventivo parere del Presidente della Banca per le modifiche statutarie.

Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che, con voto palese, il consiglio di amministrazione all'unanimità

#### **delibera**

#### **1. di modificare il sesto e il settimo capoverso dell'art. 2 come segue:**

*“Le somme di provenienza dal “Fondo per la Prevenzione del Fenomeno dell’Usura” di cui alla legge 108/96, verranno accantonate in un fondo rischi separato, denominato “Fondo Rischi Speciale Antiusura”. A valere su quest’ultimo fondo, la Fondazione potrà rilasciare garanzie sino al limite del 100% (cento per cento) del credito concesso esclusivamente per nominativi che non siano già incappati nelle maglie dell’usura; nel caso di richiedenti già usurati la garanzia sino al limite massimo del 100% (cento per cento) verrà rilasciata a valere sul Fondo Rischi Ordinario.*

*Le garanzie verranno prestate per i finanziamenti concessi nell’ambito di convenzioni appositamente stipulate con Enti/Associazioni/Fondazioni con analoghe finalità fino al limite massimo del 100% (cento per cento). Pertanto le garanzie rilasciate non potranno superare il limite massimo del 100% (cento per cento) del credito non rimborsato. Nella fattispecie, tali garanzie verranno rilasciate a valere sul Fondo Rischi Ordinario.”,*

fermo ed invariato il resto dell'articolo.

#### **2. di eliminare nell'ultimo capoverso dell'art 4,** la previsione relativa alla necessità del previo parere favorevole del Presidente di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., alle modifiche statuarie, come segue

*“Il Consiglio d’Amministrazione all’unanimità potrà apportare al presente Statuto, nel rispetto delle forme e procedure di legge, le modifiche necessarie per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.”,*

fermo ed invariato il resto dell'articolo.

#### **3. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni,** come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lombardia, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Si allega sotto la lettera “A” il testo dello statuto che recepisce le modifiche come sopra deliberate.

Alle ore 10.00 dieci, esaurita la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, la riunione prosegue per la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno che saranno oggetto di separata verbalizzazione.

Ho sottoscritto il verbale, unitamente all'allegato, alle ore 10.00 dieci

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli

**Allegato “A” al n. 26586/12899 di repertorio**  
**STATUTO**  
**DELLA**  
**“FONDAZIONE LOMBARDA PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO**  
**DELL’USURA ONLUS”**

DENOMINAZIONE

Art. 1) – La “Fondazione Lombarda per la Prevenzione del Fenomeno dell’Usura Onlus” o in forma abbreviata anche “Fondazione Lombarda Antiusura Onlus”, di seguito chiamata semplicemente Fondazione, è una persona giuridica dotata di piena capacità e regolata dalle leggi, dalle disposizioni vigenti in materia e dalle disposizioni del presente Statuto.

Essa è costituita per volontà di Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A., successivamente fusa in Banca Intesa S.p.A., con atto in data 11 dicembre 2000 n. 16185/4494 repertorio a rogito notaio Piergaetano Marchetti di Milano, successivamente fusa in Intesa Sanpaolo S.p.A. con atto in data 28 dicembre 2006 n. 109563/17.118 repertorio a rogito notaio Ettore Morone di Torino.

La Fondazione ha sede legale in Milano, Via Monte di Pietà 8 e ha durata illimitata.

SCOPO

Art. 2) – La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale; essa persegue esclusivamente finalità benefiche, sociali e di pubblica utilità nel campo della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione. In particolare essa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvede a prestare a titolo gratuito garanzie a favore di banche e/o Enti/Associazioni/Fondazioni (con analoghe finalità e con le quali ha stipulato specifiche Convenzioni) nell’interesse di soggetti privati o appartenenti alle categorie produttive di piccole e medie dimensioni che, pur a fronte di situazioni giudicate meritevoli di sostegno in una logica di capacità potenziale di rimborso del finanziamento loro concesso, risultano caratterizzati da un contingente stato di criticità economico-finanziaria che ne preclude l’accesso al credito secondo criteri ordinari.

Per quanto riguarda i privati potranno essere garantiti finanziamenti per spese straordinarie, obiettivamente necessarie, funzionali a esigenze di salute, di abitazione o di mantenimento della famiglia, che i sovvenuti dimostrino di essere in grado di sostenere a fronte di un’adeguata dilazione dei pagamenti.

Per le categorie produttive potranno essere garantiti finanziamenti per spese direttamente connesse con l’attività di impresa che l’impresa medesima non sia in grado di onorare per motivi contingenti, ove sia prevedibile una favorevole evoluzione della situazione economica o finanziaria dell’impresa, cioè ove si possa ragionevolmente presumere che l’impresa medesima, con una congrua dilazione, sia in grado di superare la fase critica e restituire il prestito.

Fermi tali presupposti, vengono prestate garanzie anche nell’interesse di soggetti che siano già incappati maglie dell’usura, a condizione che sia stata presentata la relativa denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Le garanzie verranno prestate per i finanziamenti concessi nell’ambito di convenzioni appositamente stipulate con banche fino al limite massimo del 100% (cento per cento). Pertanto le garanzie rilasciate non potranno superare il limite massimo del 100% (cento per cento) del credito non rimborsato.

Le somme di provenienza dal “Fondo per la Prevenzione del Fenomeno dell’Usura” di cui alla legge 108/96, verranno accantonate in un fondo rischi separato,

denominato “Fondo Rischi Speciale Antiusura”. A valere su quest’ultimo fondo, la Fondazione potrà rilasciare garanzie sino al limite del 100% (cento per cento) del credito concesso esclusivamente per nominativi che non siano già incappati nelle maglie dell’usura; nel caso di richiedenti già usurati la garanzia sino al limite massimo del 100% (cento per cento) verrà rilasciata a valere sul Fondo Rischi Ordinario.

Le garanzie verranno prestate per i finanziamenti concessi nell’ambito di convenzioni appositamente stipulate con Enti/Associazioni/Fondazioni con analoghe finalità fino al limite massimo del 100% (cento per cento). Pertanto le garanzie rilasciate non potranno superare il limite massimo del 100% (cento per cento) del credito non rimborsato. Nella fattispecie, tali garanzie verranno rilasciate a valere sul Fondo Rischi Ordinario.

La Fondazione può altresì esercitare tutte le attività consentite alle Fondazioni previste dalla legge n. 108 succitata o che fossero comunque riconosciute utili ai fini della prevenzione del fenomeno dell’usura.

La Fondazione non potrà esercitare attività estranee ai propri scopi statutari.

Essa svolgerà la propria attività nell’ambito della Regione Lombardia.

#### PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 3) – Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma indicata nell’atto di costituzione di cui il presente statuto è parte integrante.

Costituiscono entrate della Fondazione:

- le oblazioni, donazioni, legati, contributi ed erogazioni di Enti pubblici e privati
- le erogazioni degli stessi soggetti sovvenuti che, condividendo le finalità benefiche, sociali e di pubblica utilità della Fondazione e dimostrando solidarietà con la propria categoria di soggetti a rischio usura, accettano di versare contributi per le suddette finalità
- le rendite delle somme possedute

Non potranno essere distribuite somme o altre utilità sotto nessuna forma, salvo che per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 4) – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di cinque membri.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso provvede, in particolare, alla gestione delle somme che perverranno alla Fondazione, al perfezionamento delle convenzioni con le banche, alla costituzione delle garanzie a favore delle banche convenziona e/o a Enti/Associazione/Fondazioni con analoghe finalità, ad onorare le garanzie escusse, nonché a redigere il rendiconto annuale.

Il Consiglio d’Amministrazione potrà delegare ad un Consigliere poteri di ordinaria amministrazione, compreso quello di onorare le garanzie prestate, secondo le modalità convenute con le banche convenzionate e/o a Enti/Associazione/Fondazioni con analoghe finalità fino ad un ammontare per singola posizione stabilito dal Consiglio stesso.

Tale Consigliere porterà a conoscenza del Consiglio, nella sua prima seduta, l’elenco dettagliato delle garanzie onorate.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità potrà apportare al presente Statuto, nel rispetto delle forme e procedure di legge, le modifiche necessarie per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Art. 5) – I membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati uno dal Presidente di Banca Intesa Sanpaolo spa, uno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e uno dal Presidente della Caritas Ambrosiana; i medesimi potranno revocarli e sostituirli con altri nominativi che scadranno insieme al Consiglio di Amministrazione.

I membri così nominati, all'unanimità, potranno chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione soggetti designati da Enti/Associazioni/Fondazioni con analoghe finalità a quella della Fondazione Antiusura.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi di legge, con decreto del Ministero del Tesoro. Il Presidente e il Vice Presidente dovranno altresì possedere i requisiti di professionalità previsti dalla medesima normativa.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori delle banche convenzionate.

Art. 6) – Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente che, al pari degli altri membri, durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. I membri di cui al secondo comma del soprariportato articolo 5 potranno essere nominati anche nel corso del triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione e scadranno insieme allo stesso.

Art. 7) – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si rende necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 8) – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri, con domanda contenente indicazioni degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato al meno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri.

In caso d'urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati; in tale caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenze del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Art. 9) – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 10) - I verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11) – Il Consiglio di Amministrazione nomina il proprio Segretario, che potrà essere anche Consigliere.

Art. 12) – I componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo i gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, il cui ammontare viene determinato dal Presidente di Banca Intesa Sanpaolo spa, in accordo con il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle eventuali spese sostenute in stretta relazione con i doveri d'ufficio.

Art. 13) – La Fondazione attua la propria organizzazione amministrativa avvalendosi dei servizi messi a disposizione, anche gratuitamente, da Banca Intesa Sanpaolo spa e/o acquisendo tali servizi da un'organizzazione esterna

#### ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 14) – L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun di dicembre di ogni anno.

#### LIQUIDAZIONE

Art. 15) – in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione, l'eventuale patrimonio residuo dopo l'estinzione di tutti i finanziamenti garantiti, verrà destinato da quest'ultima, di concerto con il Presidente di Banca Intesa Sanpaolo spa, ad una o più Fondazioni o associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni ai sensi dell'art. 27 bis tab. B D.P.R. 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 17 diciassette marzo 2021